

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS

(allegato A alla DCU n. 31 del 29/12/2020)

INDICE

TITOLO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Criteri generali per la collocazione dei dehors
- Art. 3 Orari di utilizzo dei dehors
- Art. 4 Sospensione, decadenza, revoca della concessione
- Art. 5 Controlli, vigilanza, sanzioni

TITOLO II – Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

Capitolo 1-Dehors annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

- Art. 6 Criteri per il rilascio delle concessioni
- Art. 7 Durata delle concessioni
- Art. 8 Contenuti dell'atto di concessione
- Art. 9 Igiene, pulizia e manutenzione del dehors
- Art. 10 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a marciapiedi, portici e piazze
- Art. 11 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli
- Art. 12 Progetti di arredo urbano e di valorizzazione commerciale o paesaggistica

Capitolo 2 - Dehors destinati al consumo sul posto, senza somministrazione assistita, di prodotti di gastronomia in spazi all'aperto

- Art. 13 Criteri per il rilascio di concessione per la collocazione di attrezzature
- Art. 14 Durata delle concessioni
- Art. 15 Modalità del consumo
- Art. 16 Igiene, pulizia e manutenzione delle attrezzature che compongono il dehors esterna

Capitolo 3 Disposizioni finali

Disposizioni finali ed entrata in vigore

ALLEGATO I

ALLEGATO II

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 Definizioni

1. Per *somministrazione di alimenti e bevande* si intende l'attività svolta da pubblici esercizi, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali del pubblico esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente all'esercizio, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.

2. Per *consumo sul posto, senza somministrazione assistita* si intende l'attività svolta dagli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato del settore alimentare, dalle attività di panificazione e produzione di prodotti da forno e dalle attività artigianali di gastronomia che prevedano il consumo dei propri prodotti nei locali e nelle aree a loro disposizione.

3. Il *dehors* costituisce lo spazio esterno annesso all'attività di pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande o all'attività con consumo sul posto di prodotti di gastronomia, senza somministrazione assistita, attrezzato con gli arredi specificati nel presente regolamento.

Il dehors non determina un incremento volumetrico o, comunque, una trasformazione del territorio. Pertanto la superficie del dehors non può essere conteggiata come parte della superficie dell'attività. Il dehors viene attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.

4. Per *spazio esterno annesso* all'attività deve intendersi l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente le vetrine su strada o sotto un portico. In assenza di vetrine e in casi specifici e limitati, per spazio esterno annesso può essere intesa l'area pubblica o di uso pubblico prospiciente la facciata su cui insiste il locale. Tale area viene normalmente delimitata dal prolungamento degli assi di mezzera dei muri perimetrali del locale in cui ha sede il pubblico esercizio. L'area di prospicenza può essere più ampia se non interferisce con le vetrine di altri esercizi e non costituisce ingombro per l'accesso agli edifici.

5. Il dehors può essere realizzato con la disposizione di tavolini e sedute, di ombrelloni, tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori, nelle attività di pubblico esercizio come descritto nell'Allegato I ovvero per le attività di consumo sul posto senza somministrazione assistita come descritto nell'Allegato II al presente Regolamento.

Art. 2 Criteri generali per la collocazione dei dehors

1. I *dehors* possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e, qualora siano previste strutture, previa presentazione degli appositi procedimenti in materia edilizia. Autorizzazioni, segnalazioni e pareri comunque denominati, in materia edilizia, devono essere presentati al SUAP contestualmente alla richiesta di concessione.

2. Nelle strade e nelle aree pubbliche o di uso pubblico, sia percorse da veicoli che pedoni, è consentita l'installazione di *dehors*, a condizione che ci sia uno spazio di almeno 3,50 metri di

larghezza per il transito dei veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso, a veicoli adibiti alla pulizia stradale, al transito dei pedoni, delle persone con disabilità e delle biciclette. Non devono essere posizionate pedane sopra le caditoie e vicino agli idranti soprasuolo o sottosuolo. Le strutture non devono essere fissate alla pavimentazione stradale.

3. L'Amministrazione comunale può concedere una motivata deroga al limite di larghezza stabilito dal comma precedente, previo parere degli uffici comunali competenti in materia di sicurezza e viabilità.

4. Nelle strade e nelle aree percorse da veicoli, le occupazioni da parte dei *dehors* non possono ricadere all'interno delle fasce di rispetto dei passi carrabili e delle intersezioni, su piste e corsie ciclabili.

5. La presenza di *dehors* non deve impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e la manutenzione delle alberature pubbliche.

6. La presenza dei *dehors* non deve impedire la pubblica sicurezza.

7. Ai *dehors* realizzati su area privata prospiciente un'area pubblica o di uso pubblico si applicano le disposizioni del presente Regolamento, fatto salvo il rilascio dell'occupazione di suolo, e quanto si trova prescritto agli Allegati I e II del presente Regolamento.

Art. 3 Orari di utilizzo dei dehors

1. L'utilizzo dell'area occupata con il *dehors* non può iniziare prima delle ore 07.30 e deve cessare entro le ore 24.00.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può disciplinare diversi orari di utilizzo dei *dehors* sulla base di valutazioni specifiche, di volta in volta finalizzate alla tutela dell'interesse pubblico e alla vivibilità, alla garanzia di standard di qualità e sostenibilità del lavoro prestato dai lavoratori, alla garanzia della qualità dell'evento eccezionale che si svolge nel *dehors*, come in occasione di fiere, sagre, eventi pubblici.

Art. 4 Sospensione, decadenza, revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da uso pubblico con *dehors* viene sospesa nei seguenti casi:

a) per esecuzione di opere di pubblico interesse, per manutenzione delle proprietà comunali, per interventi di enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, per lavori sull'edificio in cui ha sede il pubblico esercizio o su edifici nelle immediate vicinanze, per interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*;

b) per motivi di pubblico interesse, tra cui contrasto o incompatibilità con l'autorizzazione di manifestazioni su area pubblica, con riferimento ai quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la rimozione temporanea del *dehors*;

c) per omesso o per insufficiente pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche in vigore;

d) per omesso o per insufficiente pagamento della Tassa Rifiuti (TARI);

e) per mancato mantenimento delle condizioni di igiene;

2. La concessione viene revocata:

a) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;

b) quando le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana. Qualora il titolare dell'esercizio sia sanzionato con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S, la decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* determina l'impossibilità di richiedere una nuova concessione per i successivi tre mesi;

c) quando, nonostante l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 1. lett. c) e lett. d), perduri l'omesso o insufficiente pagamento;

d) mancato utilizzo dell'area adibita a *dehors* per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi senza giustificato motivo (un esempio di giustificato motivo sono evidenti condizioni meteo avverse), esclusi i periodi di chiusura dell'esercizio per ferie;

e) quando l'area venga utilizzata per un uso diverso da quello oggetto di concessione;

f) quando il titolare dell'esercizio abbia ricevuto, con sentenza passata in giudicato, un provvedimento di condanna giurisdizionale passata in giudicato in ordine a gravi violazioni quali, a titolo esemplificativo, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela della maternità e paternità, evasione contributiva, abuso delle forme di lavoro flessibile, gravi o reiterati inadempimenti retributivi.

3. La concessione può inoltre essere oggetto di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi dell'art. 21-quinquies del D.L. 241/1990.

4. La concessione decade, oltre a quanto previsto dall'art. 5, in caso di cessazione dell'attività per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza o di revoca del titolo abilitativo all'esercizio.

Art. 5 Controlli, vigilanza, sanzioni

1. Le caratteristiche del *dehors* non devono subire modifiche rispetto a quanto previsto dal provvedimento di concessione rilasciato, salvo approvazione a seguito di domanda preventivamente presentata al SUAP.

2. Le autorità competenti vigilano sul rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza, decoro e sulle situazioni di disturbo acustico di cui al presente Regolamento.

3. Ogni violazione delle norme del presente Regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione o la difformità della struttura rispetto a quella dichiarata e concessa comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) alla prima violazione, qualora questa sia sanabile, l'agente accertatore diffida il trasgressore e gli altri soggetti a ripristinare la situazione regolare, indicando il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede ad effettuare la contestazione della violazione e a redigere il verbale di accertamento;

b) dopo la seconda violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale adotta il provvedimento di sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico con *dehors* per 20 giorni;

c) alla quarta violazione, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale adotta il provvedimento di decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico con *dehors*, unitamente all'impossibilità di richiedere nei successivi tre mesi una nuova concessione riferita alla medesima attività di pubblico esercizio.

Le violazioni di cui alle lettere a), b), c) si riferiscono all'intero periodo per cui la concessione è stata richiesta e rilasciata al medesimo titolare.

5. In ogni caso, l'istituto della diffida di cui al precedente comma 4, lett. a) non si applica nei casi di violazione della disciplina degli orari.

6. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, è fatta salva l'applicazione del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, comprese le eventuali sanzioni e recupero del canone, e del D.L. 285/1992 (Codice della Strada).

TITOLO II – Condizioni per la realizzabilità dei dehors in relazione alle caratteristiche dell'esercizio

Capitolo 1-Dehors annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 6 Criteri per il rilascio delle concessioni

1. L'istanza presentata dagli interessati deve dar conto del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, per cui si rimanda nel dettaglio alla normativa vigente e specialmente alla L.R. 14/2003 e s.m.i.

2. Nel caso in cui il *dehors* sia realizzato su suolo pubblico o suolo privato che risulti interessato da servitù di uso pubblico, sarà necessaria la concessione di occupazione rilasciata nel rispetto del presente Regolamento e del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o diverso canone previsto dalla normativa vigente, fatti salvi i diritti dei terzi che devono rilasciare il nulla osta.

3. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada. I limiti sono di tre stalli con sosta disposta in linea oppure corrispondente a quattro stalli con sosta disposta a spina (inclinata a 45 o 60 gradi) o a pettine (perpendicolare all'asse stradale).

4. Nel caso di subingresso nell'attività del pubblico esercizio che abbia effettuato l'installazione di dehors, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve presentare

tramite lo Sportello Unico Attività Produttive, la richiesta di subingresso senza modifiche nella concessione preesistente. Il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione originaria, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente riportati nel provvedimento di concessione in continuità. Il rilascio della concessione in continuità è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'attività di pubblico esercizio.

5. Nei casi di cessazione definitiva del pubblico esercizio, il *dehors* deve essere rimosso dal concessionario a propria cura e spese, entro il termine stabilito dal Comune. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale procede autonomamente alla rimozione coattiva del *dehors* e pone i relativi oneri a carico del concessionario.

6. La concessione di aree per *dehors* può essere rilasciata esclusivamente ad esercizi dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico e segnalati. Fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari, le dotazioni dei servizi igienici destinati al pubblico possono essere acquisite presso locali situati in immobili diversi dal pubblico esercizio, ma posti nelle sue immediate vicinanze, a condizione che sia fornita un'adeguata informazione all'utenza.

7. Con ordine dell'Amministrazione e con costi e oneri a carico del titolare della concessione può essere impartita, secondo motivazioni dichiarate, la rimozione del *dehors* in questi casi: di rilevante e preminente interesse pubblico; di necessità di ordine pubblico; di sicurezza e incolumità pubblica. La rimozione può essere impartita, se necessario, senza preavviso.

Art. 7 Durata delle concessioni

Le concessioni sono continuative per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno in cui è stata autorizzata l'occupazione. Le concessioni possono essere revocate o sospese per motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 8 Contenuti dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con *dehors* può essere rilasciato solo al titolare dell'attività e deve contenere:

- durata della concessione;
- delimitazione planimetrica dell'area concessa;
- orario di utilizzo del *dehors*;
- eventuali prescrizioni specifiche.

2. Alla scadenza del periodo di validità, la concessione può essere rinnovata in forma semplificata, a condizione che siano utilizzate le medesime strutture in precedenza autorizzate, previa richiesta del titolare che autocertifica tale presupposto e fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne consentono il rilascio.

3. Nell'istanza di concessione deve essere indicato il numero massimo di tavolini e sedute che si intendono collocare, e sarà riportato in concessione.

Art. 9 Igiene, pulizia e manutenzione del dehors

1. I *dehors*, e lo spazio immediatamente circostante, devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e devono essere puliti; la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione periodica. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione, ovvero proporre revoca del provvedimento di concessione.
2. Le eventuali pedane adiacenti a botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede, dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il refluo delle acque piovane.
3. Gli arredi e le strutture che compongono i *dehors* non possono costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo. Nei momenti di chiusura, gli ombrelloni mantenuti all'esterno devono essere chiusi e le basi non devono costituire un pericolo. Le tende a sbraccio, ove presenti, devono essere chiuse al termine di ogni giornata. Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Art. 10 Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a marciapiedi, portici e piazze

1. L'area occupata da tavoli e sedie lungo marciapiedi o sotto ai portici deve sempre lasciare uno spazio libero da fabbricati di almeno 150 cm, nel senso perpendicolare a quello di percorrenza, per il passaggio dei pedoni. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, aumenta la misura minima sopra indicata ove risulti necessario e tiene conto in questo dei flussi pedonali che interessano lo specifico tratto di portico o di marciapiede oggetto dell'occupazione. Qualora l'area immediatamente fuori dal portico o dal marciapiede sia destinata al transito e alla sosta di automobili o in presenza di un dislivello superiore ai 15 cm tra il piano stradale e quello di calpestio, possono essere installate delle delimitazioni laterali, esclusivamente di tipo autoportante, senza alcun fissaggio al suolo, su colonnine o pilastri. Le delimitazioni non possono mai essere installate sotto il portico perpendicolarmente all'asse stradale.
2. In adiacenza ai portici non possono mai essere installati *dehors* con strutture di copertura fisse. Possono essere installate invece strutture con ombrelloni che non superino l'altezza del portico.
3. Nelle Piazze è sempre consentito, solo l'allestimento di dehor con sedie e tavolini con o senza ombrelloni o tende a sbraccio. Disposizioni specifiche per le singole piazze vengono deliberate dall'Amministrazione comunale, anche in relazione alla gestione di eventi in spazi di particolare interesse cittadino.

Art. 11 Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

Nelle strade e nelle aree normalmente percorse da veicoli, fatta salva la valutazione della compatibilità con la disciplina di utilizzazione dello spazio pubblico ai fini della circolazione di mezzi e persone, risulta:

- a) consentito l'allestimento di *dehors* con soli tavoli e sedie all'esterno delle carreggiate;
- b) consentito l'allestimento di *dehors* con tavoli, sedie e ombrelloni antistante edifici classificati come di "interesse storico e architettonico", a condizione che sia sempre assicurato il rispetto estetico dell'edificio, ad esempio nella definizione di forme, colori e materiali;
- c) escluso l'allestimento di *dehors* se ha strutture fisse.

Art. 12 Progetti di arredo urbano e di valorizzazione commerciale o paesaggistica

Con Delibera di Giunta, con propria deliberazione, dà linee di indirizzo e individua progetti per la gestione di spazi aperti in specifiche aree, in particolare del centro storico o di ambito paesaggistico, in base a motivate esigenze di funzionalità, decoro e tutela del contesto urbano. Tali progetti possono individuare porzioni di suolo disponibili per occupazioni annesse ai locali di pubblico esercizio e soluzioni riguardanti gli allestimenti dei *dehors* anche in deroga alle indicazioni del presente regolamento, per un periodo limitato di tempo e in relazione a manifestazioni di particolare interesse pubblico.

Capitolo 2 - Dehors destinati al consumo sul posto, senza somministrazione assistita, di prodotti di gastronomia in spazi all'aperto

Art. 13 Criteri per il rilascio di concessione per la collocazione di attrezzature

1. Sono autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto i seguenti soggetti:

- a) gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato così come definiti dal D.lgs. n. 114/1998 art. 4, per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare;
- b) le attività di panificazione e di produzione di prodotti da forno in generale, così come definito del D.L. 223/2006 art. 4 e s.m e i.;
- c) le attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia, che hanno presentato apposita e regolare comunicazione di avvio attività commerciale del settore alimentare ai sensi del D.L. 114/1998 art. 4 e s.m e i..

2. La struttura esterna deve essere realizzata con elementi mobili di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimovibili quali tavolini, sedute, e ombrelloni, senza l'utilizzo di strutture che impediscano una rapida rimozione. L'insieme di attrezzature deve essere espressamente indicato assieme a una descrizione, nella domanda di occupazione.

3. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti può essere consentito solo nelle aree oggetto di un progetto specifico di gestione dello spazio pubblico.

4. L'area occupata da tavoli e sedie lungo marciapiedi o sotto ai portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm, nel senso perpendicolare a quello di percorrenza, per il passaggio dei pedoni. Tale misura minima, può essere aumentata ove risulti necessario, previo apposito parere tecnico.

Art. 14 Durata delle concessioni

1. L'autorizzazione è temporanea, nel rispetto della normativa vigente per un minimo di 30 giorni e per un massimo di 180 giorni annui.

2. Solo alle botteghe storiche come configurate dalla L.R. n. 5/2008 e s.m e i. è concessa l'occupazione secondo i criteri degli esercizi di somministrazione in termini di arredi e durata delle concessioni

Art. 15 Modalità del consumo

La vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande dovrà avvenire secondo i seguenti criteri:

1. il consumatore ritirerà direttamente dal banco di vendita gli alimenti pronti per il consumo, eventualmente inseriti in contenitori a perdere ecosostenibili idonei alla vendita da asporto;

2. è consentita la fornitura di posate e bicchieri a perdere ecosostenibili, tovaglioli e salviette detergenti monouso;

3. è consentita altresì la fornitura di bevande in confezione originale;

4. Il titolare o il gestore dell'esercizio dovranno limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potranno svolgere funzioni di servizio.

5. Il pagamento del corrispettivo dovuto dovrà essere effettuato al momento dell'acquisto, prima dell'eventuale consumo sul posto

Sono invece esclusi in quanto configurano attività di somministrazione:

a) l'utilizzo di ambienti appositamente destinati o attrezzati al consumo che non siano adiacenti o comunicanti con l'area di vendita;

b) la fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere e non eco-sostenibili;

c) il servizio assistito al tavolo;

d) la mescita e qualsiasi attività di preparazione di bevande;

e) la presentazione di qualsiasi lista o menù al tavolo, inerente i prodotti offerti con relativi prezzi, allorché tali informazioni saranno invece riportate in tabelle esposte nel locale.

Art. 16 Igiene, pulizia e manutenzione delle attrezzature che compongono il dehors esterna

1. Le attrezzature che compongono il dehors e lo spazio immediatamente circostante, devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere manutentati e devono essere puliti. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione, ovvero proporre revoca del provvedimento di concessione.
2. Nei momenti di chiusura dell'esercizio, gli ombrelloni mantenuti all'esterno devono essere chiusi e le basi non devono costituire un pericolo, le altre strutture mobili devono essere rimosse e custodite in un luogo non accessibile al pubblico . Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Capitolo 3 - Disposizioni finali

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento, ivi comprese quelle contenute negli allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore dall'01/01/2021.
2. Tutte le concessioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono efficacia fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione.
3. Al fine di garantire il completo adeguamento delle strutture alle norme del presente regolamento e un'adeguata istruttoria da parte degli uffici competenti, le concessioni di occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto restano in essere fino alla scadenza prevista nell'atto di concessione. Agli stessi fini, le istanze relative al rilascio di nuova concessione vanno presentate al SUAP almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'installazione.
4. Le disposizioni tecniche, di cui agli Allegati I e II, sono intese come integrate e completate dall'Abaco dell'arredo urbano.

ALLEGATO I

Art. 1 Descrizione degli elementi che compongono i dehors

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors.
2. Gli arredi devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi da esterno. Non possono essere collocati all'interno dei *dehors* di qualunque tipologia arredi ed elementi caratteristici dei locali chiusi, come ad esempio: mobilio (armadi, credenze, divani, poltrone, ecc.), frigoriferi, apparecchi di refrigerazione o ventilazione, chiusure verticali posticce, anche trasparenti, volte a proteggere gli spazi compresi tra le delimitazioni laterali e le coperture, teli o coperture di plastica, tessuto o altro materiale collocati tra gli ombrelloni e le delimitazioni laterali o le pedane dei *dehors*; attrezzature di servizio alla somministrazione (carrelli portavivande, scaldavivande, portastoviglie, ecc.); giochi con vincita in denaro¹.

¹ Ai fini della superficie conteggiabile per stabilire il numero di giochi richiedibili e installabili nell'esercizio, non può esser conteggiata quella del dehors (si veda art. 1 del Regolamento).

3. Su tutti gli elementi componenti i *dehors* non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie della insegna d'esercizio, previa autorizzazione del competente ufficio.
4. I colori utilizzabili per tutti gli elementi componenti i *dehors* sono indicati nell'articolo seguente, distinti a seconda dei materiali che si intendono impiegare e sono combinati, a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto.
5. I tavolini hanno dimensioni contenute, strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico.
6. Le sedute, costituite esclusivamente da sedie, sgabelli, poltroncine, divanetti e panche, hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico. Per le zone oggetto di progetti di valorizzazione commerciale si rimanda all'abaco dell'arredo urbano.
7. Gli ombrelloni sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *dehors*; le capote, che hanno dimensioni contenute e comunque non superiori a 400 x 400 cm, sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata) e il loro bordo è privo di frange e smerlature. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici. In presenza di alberature di proprietà pubblica, l'apertura della capote dovrà rispettare una distanza di minimo 20 cm dal fusto. Non sono consentiti ancoraggi o legature al tronco e l'apertura non dovrà interferire con i rami o arrecarvi danni.
8. Le tende a sbraccio, se elemento costitutivo del *dehors*, hanno struttura retrattile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno previo ottenimento del nulla osta del condominio e/o della proprietà dell'edificio. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. La sporgenza massima della tenda ammessa è 3,50 metri dal piano di facciata dell'edificio.
9. Le pedane sono realizzate per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Le pedane non devono essere posate ai piedi di alberi pubblici, che devono mantenersi liberi da qualunque ingombro e permeabili.
10. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno o altro materiale composito a base legnosa, pietra o ceramica con i colori scelti fra quelli dell'Abaco per le zone interessate dalle disposizioni dell'Abaco, e la struttura di appoggio in legno o metallo; inoltre, hanno spessori modesti, ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio, con lati chiusi, e non devono costituire barriera architettonica. Le pedane in adiacenza di botola fognaria e bocca di lupo inserita nel marciapiede dovranno essere strutturate in modo tale da permettere il reflu delle acque piovane.
11. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta. Qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm è comunque sempre necessario prevedere l'installazione di delimitazioni laterali.
12. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti fissi a sezione contenuta, di altezza non superiore a 100 cm dal piano della pedana che, nel caso di installazioni che avvengono al limite della circolazione veicolare, dovranno essere progettate per garantirne le condizioni di sicurezza. In situazioni particolari, le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione.

13. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antinfornio", non colorato, in modo da garantire sempre una diffusa permeabilità visiva.
14. Le delimitazioni sono collocate ad almeno 20 cm dai fusti delle alberature pubbliche.
15. Le strutture coperte hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo o alla pedana, realizzati in legno, ferro e/o alluminio.
16. In presenza di strutture coperte, la parte fissa degli elementi di delimitazione laterale può essere elevata a 80 cm, con ulteriori moduli trasparenti in cristallo temperato o vetro "antinfornio". Tali strutture sono sempre autonome dal punto di vista strutturale e fisicamente staccate dalle facciate dell'edificio in cui si trovano i locali di pubblico esercizio.
17. Le coperture fisse sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco. Nelle aree non soggette a tutela possono essere realizzate anche in lastre di metallo, organizzate a falde piane con pendenza minima.
18. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai *dehors* a titolo esemplificativo i corpi illuminanti, gli apparecchi per il riscaldamento. Sono considerati elementi accessori, altresì, le fioriere o altri contenitori per piante ornamentali che non costituiscano delimitazione del *dehors*. Il titolare di concessione per *dehors* che prevede impianti di illuminazione o di riscaldamento deve tenere sul posto, da esibire unitamente all'atto di concessione, anche il certificato conformità impianti.
19. Eventuali corpi illuminanti (elementi accessori al *dehors*), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un sistema di illuminazione che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Il valore del livello di illuminamento massimo può essere indicativamente assunto pari a 200 lux sui piani dei tavoli (norma DIN 5035).
20. All'interno dell'area in concessione possono essere collocati alcuni elementi decorativi: contenitori per piante vive e allestimenti per le festività stagionali. Le piante secche devono essere rimosse e sostituite. Vasi e fioriere dovranno essere facilmente amovibili e mantenuti in perfetto ordine e pulizia.

ALLEGATO II

Art. 1 Descrizione degli elementi che compongono le strutture esterne

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento delle strutture esterne.
2. Gli arredi devono avere caratteristiche fisiche e materiali tipiche degli elementi da esterno. Possono essere collocati tavoli, sedute e ombrelloni.
3. Nel caso di una pluralità di strutture esterne, l'Amministrazione Comunale assicura in sede di esame delle domande di autorizzazione una generale coerenza e uniformità estetica, anche in relazione all'abaco dell'arredo urbano.
4. I tavolini hanno dimensioni contenute, strutture in metallo, legno o materiale plastico e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico.
5. Le sedute, costituite esclusivamente da sedie, sgabelli, divanetti o poltroncine, hanno strutture e piano di appoggio in metallo, legno, o materiale plastico. Per le zone oggetto di progetti di valorizzazione commerciale si rimanda all'abaco dell'arredo urbano.

6. Gli ombrelloni sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *dehors*; le capote, che hanno dimensioni contenute e comunque non superiori a 400 x 400 cm, sono realizzate in tela di cotone, eventualmente plastificata e impermeabile, opaca, hanno geometrie regolari (rotonda, poligonale, rettangolare o quadrata) e il loro bordo è privo di frange e smerlature. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici. In presenza di alberature di proprietà pubblica, l'apertura della capote dovrà rispettare una distanza di minimo 20 cm dal fusto. Non sono consentiti ancoraggi o legature al tronco e l'apertura non dovrà interferire con i rami o arrecarvi danni.

7. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta. Qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm è sempre necessario prevedere l'installazione di delimitazioni laterali.

8. Le delimitazioni sono strutture a telaio in metallo, con montanti fissi a sezione contenuta, di altezza non superiore a 100 cm dal piano della pedana. In situazioni particolari, le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione. Nel caso di installazioni che avvengono al limite della circolazione veicolare, dovranno essere progettate per garantirne le condizioni di sicurezza. In situazioni particolari, le fioriere possono sostituire gli elementi di delimitazione.

9. All'interno dell'area in concessione possono essere collocati alcuni elementi decorativi: contenitori per piante vive e allestimenti per le festività stagionali. Le piante secche devono essere rimosse e sostituite. Vasi e fioriere dovranno essere facilmente amovibili e mantenuti in perfetto ordine e pulizia.